

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FILLIETROZ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1976

Conferma di esenzioni fiscali sui generi contingentati immessi al consumo in Valle d'Aosta

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 14 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, promulgato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recita: « Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori dalla linea doganale e costituisce zona franca. Le modalità di attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato ».

In attesa di attuare il suddetto regime di esonero totale dai dazi doganali, fin dal 1949 è stata consentita la immissione al consumo nel territorio valdostano, per il fabbisogno locale, di alcuni prodotti in esenzione dal dazio e da altri diritti doganali nei limiti di contingenti annui stabiliti dalla legge 3 agosto 1949, n. 623, modificata con la legge 5 maggio 1956, n. 525, e con la legge 19 aprile 1967, n. 305, nonché con la legge 6 dicembre 1971, n. 1057.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 623, l'esenzione fiscale era estesa anche all'IGE limitatamente al primo atto economico che dava luogo all'esenzione stes-

sa, fermo restando il pagamento del tributo per i successivi passaggi.

Con l'applicazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che prevede l'abolizione dell'IGE e la istituzione dell'IVA la suddetta esenzione non è stata confermata per l'IVA (sostitutiva dell'IGE), con grave danno per la popolazione valdostana la quale ha perduto il beneficio dell'esonero tributario suddetto — di cui fruiva da oltre ventidue anni — e ha dovuto subire un aumento dei prezzi dei prodotti contingentati in esenzione fiscale per effetto della nuova imposta IVA sullo zucchero, sul caffè, sugli alcoolici, sulla birra, sulla benzina, sul gas per riscaldamento eccetera.

Quanto sopra ha rappresentato per la popolazione valdostana un grave effetto negativo della riforma tributaria nazionale, effetto non giustificato dal lato giuridico, trattandosi di revoca di una disposizione di esenzione fiscale da anni in vigore in sostituzione del ben più ampio esonero fiscale

che deriverebbe dal regime di zona franca previsto dall'articolo 14 dello Statuto speciale della Regione e non ancora attuato.

Atteso che l'IGE dal 1° gennaio 1973, per effetto della riforma tributaria è stata abolita e sostituita dall'IVA, il cennato regime di esenzione tributaria sui generi contingentati immessi al consumo nella Valle d'Aosta deve essere mantenuto anche nei riguardi della nuova imposta sul valore aggiunto e ciò appunto con riferimento alla citata nor-

ma dell'articolo 14 dello Statuto regionale. Tale regime va ovviamente adattato alla particolare disciplina di applicazione del nuovo tributo.

All'uopo ho predisposto e presento alla approvazione del Senato il seguente disegno di legge, costituito da un unico articolo, inteso a riconoscere e confermare l'esenzione dell'IVA sulle cessioni dei beni destinati al consumo in Valle d'Aosta in esenzione fiscale a' sensi delle sopracitate norme di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Alle cessioni dei beni destinati ad essere consumati nel territorio della Valle d'Aosta, nei limiti dei contingentati annui indicati nella legge 6 dicembre 1971, n. 1057, si applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le importazioni dei beni di cui al precedente comma non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Non si considerano effettuate nel territorio doganale le cessioni dei beni di cui ai precedenti commi poste in essere nella Valle d'Aosta.